



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- prof. avv. Giuseppe Guizzi membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

Nella seduta del 19.2.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della responsabilità dell'intermediario per un'affermata indebita comunicazione a terzi degli elementi identificativi del conto corrente accesso dal cliente. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

La società attuale ricorrente intrattiene con l'intermediario attuale resistente un rapporto di conto corrente, su cui confluivano, *inter alia*, bonifici periodici aventi a oggetto il pagamento di canoni di locazione di un immobile di sua proprietà.

Non avendo ricevuto il pagamento del canone di locazione concernente il mese di maggio, la società avviava un procedimento di sfratto per morosità nei confronti del conduttore (sfratto notificato il 29 maggio 2012).

In data 7 giugno 2012, nel periodo intercorrente tra la notifica del provvedimento e l'iscrizione a ruolo della causa, la ricorrente si era tuttavia avveduta che i conduttori avevano eseguito il pagamento dei canoni dovuti per i mesi di maggio e giugno 2012 attraverso un bonifico utilizzando un codice IBAN che non corrispondeva più a quello del conto corrente della società, nel frattempo modificato. Un bonifico che poi sarebbe stato reiterato verso le corrette coordinate che sarebbero state, tuttavia, a dire della società, comunicate al conduttore per telefono da un impiegato della banca resistente.



Poiché riteneva di poter disporre di titoli idonei ad eseguire lo sfratto per morosità dei conduttori, la ricorrente aveva, nelle more dell'avvio della relativa procedura, sottoscritto un contratto preliminare di compravendita dell'immobile, in cui prometteva al futuro acquirente *"di consegnare l'immobile libero da persone e cose nel termine massimo di 6 mesi"*.

La tardiva e inattesa scoperta della regolarità dei pagamenti aveva tuttavia paralizzato l'iter giudiziario per la liberazione dell'immobile e aveva così obbligato il ricorrente a risolvere il contratto preliminare di compravendita nonché a restituire l'assegno ricevuto quale caparra del preliminare.

Sulla base i tali premesse la società si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo al Collegio di condannare l'intermediario resistente a risarcire i danni provocati attraverso la propalazione, in violazione della normativa a tutela della *privacy*, dei nuovi dati identificativi del conto senza aver ricevuto alcuna autorizzazione; danni a suo dire rappresentati dalla perdita possibilità di vendere l'immobile, e quantificati in € 100.000,00.

L'intermediario ha resistito depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso sotto due diversi profili. Il resistente eccepisce, da un lato, che il documento di identità del legale rappresentante allegato al ricorso risulta scaduto, e, dall'altro lato, che nel caso di specie non potrebbe considerarsi soddisfatta la condizione di procedibilità rappresentata della presentazione del reclamo. Secondo il resistente non potrebbe, infatti, considerarsi tale la lettera dell'8 giugno 2012 con cui il legale rappresentante della società si limitava a chiedere di *"conoscere se i due bonifici di € 1.220,75 accreditati, il 07/06/2012, sul c/c, recavano l'indicazione delle vecchie coordinate IBAN"* e se la banca avesse *"provveduto ad indirizzarli sul c/c"* o avesse altrimenti comunicato *"le nuove coordinate"*. A tale *"richiesta d'informazioni"* aveva fornito riscontro in data 22 giugno 2012 comunicando al ricorrente l'avvenuto accredito dei due bonifici sull'IBAN intestato alla società ricorrente, modificato a seguito dell'incorporazione della banca del ricorrente nell'odierna resistente, come da informativa debitamente inviata al cliente in data 21 marzo 2012.

Quanto al merito della controversia e alla prospettata violazione della disciplina a tutela della *privacy*, il resistente ha contestato la premessa in fatto da cui muove il ricorso, negando di aver mai fornito a terzi informazioni sui dati della propria cliente e che l'accredito finale dei bonifici sul corretto conto corrente era avvenuto in via automatica, in virtù di un servizio di instradamento offerto dalla Banca in seguito all'operazione di incorporazione.

DIRITTO

Debbono essere respinte le eccezioni preliminari.

Quanto alla prima eccezione dirimente appare il rilievo che il profilo di irregolarità denunciato è stato sanato dal legale rappresentante della ricorrente mediante invio, in data 2 gennaio 2013, di copia del documento di identità in corso di validità, e non vi è motivo per ritenere che quello indicato possa addirittura costituire un vizio di nullità insanabile del procedimento, atteso oltretutto che si tratta di un aspetto che non incide sullo svolgimento del contraddittorio tra le parti.

Del pari deve essere respinta l'eccezione di irricevibilità per mancanza del preventivo reclamo. Gli è, infatti, che la circostanza che il tenore delle contestazioni formulate nella lettera dell'8 giugno 2012 sia ancora piuttosto generico e non contenga un espresso riferimento alla richiesta di risarcimento danni non appare sufficiente per impedire che la stessa possa qualificarsi come reclamo ai sensi delle disposizioni attuative dell'art. 128-*bis* TUB. Del resto quest'Arbitro ha in più occasioni affermato che l'approccio nell'individuazione del reclamo e la verifica circa la coincidenza tra il suo contenuto e quello del ricorso devono essere ispirati a un criterio di flessibilità (v. *ABF-Collegio Milano* n. 1544/10; *ABF-Collegio di Roma* n. 1685/2011); e nel caso di specie non sembra dubbio che da una lettura complessiva della lettera in questione già



emerge il contenuto sostanziale della doglianza, vale a dire il fatto che, a causa di comportamenti non corretti della banca, la società avrebbe conosciuto in ritardo dell'esistenza dei due pagamenti. Il che allora può bastare per considerare sussistente la coincidenza tra il tema portato alla cognizione dell'intermediario con il reclamo e quello poi sottoposto all'ABF, senza che a conclusioni difformi si possa giungere per il fatto che è solo nel ricorso che è formulata la richiesta di risarcimento dei danni, atteso l'orientamento seguito da quest'Arbitro secondo cui la identità tra reclamo e ricorso non è esclusa dal fatto che solo nel secondo e non anche nel primo è articolata una domanda risarcitoria.

Nel merito il ricorso deve essere respinto.

Dalla documentazione versata in atti dal resistente risulta, per vero, chiaramente che i bonifici furono correttamente canalizzati sul conto corrente di destinazione in data 7 giugno 2012. Ed è verosimile che ciò si sia verificato per effetto di automatismi procedurali che l'intermediario ha documentato essere stati predisposti in seguito all'operazione straordinaria di incorporazione societaria. Nessuna prova vi è invece – e il relativo onere gravava indubitabilmente sulla ricorrente – del fatto che le nuove coordinate del conto siano state comunicate al conduttore dal personale della banca senza averne avuto autorizzazione dal cliente.

Quanto precede basterebbe per chiudere definitivamente ogni discorso, in quanto non è nemmeno dimostrata la presunta violazione degli obblighi di riservatezza e dunque il preteso comportamento illecito dell'intermediario che dovrebbe costituire il titolo della pretesa risarcitoria. Solo per scrupolo di completezza giova aggiungere che nella presente vicenda nemmeno emerge il danno che la ricorrente pretenderebbe vedere risarcito.

Di là dal rilievo, pure per certi aspetti dirimente, che costituisce una prerogativa riconosciuta dall'ordinamento al conduttore quella di paralizzare il procedimento di sfratto sanando la morosità entro l'udienza di convalida, sicché ben potrebbe dirsi che la ricorrente, stipulando il preliminare di vendita e impegnandosi a rilasciare l'immobile prima dell'udienza di convalida e dunque prima dello spirare del termine che avrebbe legittimamente consentito al conduttore di sanare la morosità ed evitare lo sfratto, si è assunta volontariamente (e consapevolmente) il rischio di non essere in grado di adempiere all'obbligo assunto, quel che appare decisivo osservare è come nel caso di specie non vi sia in atti nemmeno prova né dell'esistenza del preliminare e neppure della circostanza dell'avvenuta restituzione della caparra. Tali circostanze la ricorrente avrebbe dovuto, infatti, non solo genericamente allegare, ma comprovare attraverso la produzione di copia del contratto e copia dell'assegno, ovvero dell'ordine di bonifico, con cui ha proceduto alla restituzione della caparra; onere che la società non ha ritenuto, invece, di assolvere.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI